



Cass. civ. Sez. lavoro, 10/07/1991, n. 7622

Fatto

Diritto

P.Q.M.

LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO DI)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Francesco MOLLICA Presidente

" Pasquale PONTRANDOLFI Rel. Consigliere

" Michele CORSARO "

" Mario PUTATURO "

" Stefano M. EVANGELISTA "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

[REDAZIONE] - Istituto di credito di diritto pubblico, in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Roma, via [REDAZIONE], presso l'avv. [REDAZIONE] [REDAZIONE], rappresentato e difeso dall'avv. [REDAZIONE] giusta procura speciale a margine del ricorso;

Ricorrente

contro

[REDAZIONE] (Sindacato Autonomo Bancari Italiani), aderente alla Conf. A.I.L. - Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via [REDAZIONE], presso l'avv. [REDAZIONE] rappresentati e difesi dagli avv.ti [REDAZIONE] e [REDAZIONE] giusta procura speciale a margine del controricorso;

Controricorrente

Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli del 13.4.88, dep. il 14.7.88 (R.G. n. 4316/87);

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28.9.90 dal Cons. Rel. Dott. Pontrandolfi;

Uditi gli avv.ti [REDAZIONE];

Udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Lucio La Valva che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 17 aprile 1985, il sindacato provinciale [REDAZIONE] (Sindacato Autonomo Bancari Italiani), aderente alla C.O.N.F.A.I.L. (Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro), da cui aveva ritirato la propria affiliazione la segreteria nazionale della Federcredito, lamentava il mancato riconoscimento da parte del [REDAZIONE] della rappresentanza sindacale aziendale costituita ex art. 19, 1° comma, lett. a), della legge n. 300 del 1970 e chiedeva al Pretore di Napoli di ordinare, con provvedimento ex art. 28 della citata

legge, la cessazione del comportamento antisindacale e di riconoscere al sindacato ricorrente il diritto alla costituzione della rappresentanza sindacale aziendale, alla percezione dei contributi ed alla messa a disposizione del locale già utilizzato dalla Federcredito.

Il [REDACTED] contestava nel caso di specie la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 19, 1° comma, lett. a), della citata legge, sia perché il sindacato S.A.B.I. era privo di qualsiasi effettività, sia perché alla C.O.N.F.A.I.L. difettava il requisito della maggiore rappresentatività.

L'adito Pretore, assunte sommarie informazioni, con decreto del 26 aprile 1985 accoglieva la domanda principale proposta dal [REDACTED] - C.O.N.F.A.I.L., riconoscendo allo stesso il diritto a costituire la rappresentanza sindacale aziendale.

Con ricorso del 17 maggio 1985, il [REDACTED] - C.O.N.F.A.I.L. proponeva opposizione avverso tale provvedimento, contestando, anzitutto, al sindacato opposto la legittimazione ad agire ex art. 28 citato.

Insisteva, poi, nelle eccezioni già sollevate in sede di procedimento ex art. 28 circa il difetto dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 19, 1° comma, lett. a), della legge n. 300 del 1970 e, in subordine, eccepiva l'illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione con riferimento agli artt. 39 e 41 Cost., se interpretata nel senso di doversi prescindere dalla maggiore rappresentatività dell'organizzazione nazionale di categoria aderente alla confederazione.

Costituitosi in giudizio, l'indicato sindacato chiedeva il rigetto dell'opposizione sostenendone l'infondatezza.

Istruita la causa, il Pretore di Napoli, con sentenza 4 ottobre 1985 - 21 marzo 1986, rigettava la proposta opposizione.

Avverso detta pronuncia interponeva appello il [REDACTED] - Banco di Napoli, riproponendo, quali motivi di censura, le stesse argomentazioni difensive fatte valere nel primo grado del giudizio, e sostenendo, in particolare, che il primo giudice, pur avendo riconosciuto che di fatto non sussisteva un organismo sindacale nazionale [REDACTED], ma solo il sindacato provinciale di Napoli, che contava, tra l'altro, pochi iscritti, praticamente nel solo ambito aziendale del [REDACTED] di Napoli, avrebbe dovuto, di conseguenza, accogliere l'eccezione proposta da esso [REDACTED] in ordine all'inesperibilità della procedura ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 e all'inapplicabilità dell'art. 19, 1° comma, lett. a).

Ed invero - a detta del Banco - il primo giudice sulla base di un'interpretazione del tutto formalistica delle citate disposizioni non aveva tenuto conto né che l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori attribuiva la legittimazione ad agire per la repressione della condotta antisindacale "agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali", intendendo in tal modo introdurre una legislazione di sostegno o "promozionale" solo per i sindacati effettivamente rappresentativi, né che l'art. 19, 1° comma, lett.

a), dello Statuto, non aveva affatto inteso configurare il requisito della maggiore rappresentatività esclusivamente con riferimento alla confederazione, del tutto prescindendo dall'associazione di primo grado che ad essa aderiva.

Il Banco riproponeva, poi, la questione di illegittimità costituzionale del cit. art. 19, 1° comma, lett. a), con riferimento agli artt. 39 e 41 Cost. e, infine, come ultimo motivo di dogianza, di carattere esclusivo ed assorbente, contestava che la stessa C.O.N.F.A.I.L. potesse essere considerata tra le confederazioni maggiormente rappresentative.

Il [REDACTED] - C.O.N.F.A.I.L., costituitosi nel giudizio d'appello, contestava la fondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.

Con sentenza 14 luglio 1988, il Tribunale di Napoli rigettava il gravame e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado.

Secondo il Tribunale, disponendo l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori che "su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il Pretore del luogo... ordina al datore di lavoro con decreto motivato ed immediatamente esecutivo la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti" e l'art. 19, 1° comma, lett. a), che "rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito: a) delle associazioni aderenti alle

confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale", ... il dato normativo non consente di ritenere né che l'esperibilità dell'azione ex art. 28 sia condizionata alla sussistenza di un'associazione nazionale effettivamente rappresentativa né che la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali (il cui omesso riconoscimento da parte del Banco costituiva oggetto del dedotto comportamento antisindacale) costituisca prerogativa di associazioni sindacali di primo grado effettivamente rappresentative, che confluiscano, poi, in confederazioni maggiormente rappresentative.

Deve, invece, ritenersi che il legislatore, attribuendo un'azione, quale quella prevista dall'art. 28 dello Statuto, solo alle associazioni sindacali nazionali, che agiscono attraverso i loro organismi locali, e consentendo l'istituzione di rappresentanze sindacali aziendali solo alle associazioni sindacali che aderiscono a confederazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, si sia preoccupato di attribuire siffatti mezzi di lotta e prerogative di tal rilievo, quali quelle previste dal titolo III dello Statuto, ad organismi che, proprio perché a carattere nazionale, e per questo solo fatto presuntivamente rappresentativi, possono consentire valido punto di riferimento e di dialettica nella dinamica salariale, escludendo, quindi, quei movimenti sindacali minoritari oppure sviluppatisi per contingenze del tutto occasionali, che potrebbero determinare una determinata frammentazione del tutto nociva sia per la parte datoriale sia per la parte sindacale in un discorso complessivo di carattere contrattuale.

Ed in questa ottica - sempre per il Tribunale - vanno interpretate le aggettivazioni adoperate dal legislatore nell'art. 28 e nell'art. 19, 1° comma, lett. a), dello Statuto, laddove parlano di associazioni sindacali "nazionali" e di confederazioni maggiormente rappresentative "sul piano nazionale" che vanno intese, non già in senso assoluto, ma in contrapposizione al concetto di località (nel primo caso) e di località e settorialità (nel secondo caso).

Il sindacato, cioè, è nazionale allorché sia presente in più aree territoriali, e la confederazione è maggiormente rappresentativa allorché abbracci, oltre più aree territoriali, più categorie lavorative. E da questa oggettivazione di elementi deriva la rappresentatività e del sindacato e della confederazione.

Secondo il Tribunale, nel caso di specie, come già accertato e ritenuto dal primo giudice, non v'era dubbio che il S.A.B.I. dovesse definirsi "sindacato nazionale": esso risultava, invero, costituito a Milano il 18 maggio 1965 e nell'ambito delle categorie dei bancari era operante nelle provincie di Firenze, Avellino, L'Aquila, Potenza, Caserta, Salerno, Teramo, Nuoro, Bari, Napoli e Varese, cioè aveva una larga rappresentatività a livello nazionale, che escludeva il suo carattere essenzialmente locale (come erroneamente ritenuto dal Banco), per cui tramite il suo organismo locale (anch'esso regolarmente costituito come dalla documentazione in atti) ben poteva agire ai sensi dell'art. 28 dello Statuto per ottenere la repressione di comportamento ritenuto antisindacale. Come andava riconosciuto alla C.O.N.F.A.I.L. il carattere della maggiore rappresentatività, coprendo con la sua azione numerosi settori lavorativi ed aree territoriali, come era dimostrato inequivocabilmente dalla circostanza che la C.O.N.F.A.I.L. era firmataria e destinataria di numerosi contratti collettivi e di vari accordi interconfederali ed era contemplata tra le organizzazioni sindacali di cui al Decreto del Ministero del Lavoro dell'11 luglio 1978, emesso in attuazione dell'art. 2 della legge n. 902 del 1977.

Si profilava in tal modo un coacervo di elementi, come già sottolineato dal primo giudice, che concorrevano alla configurazione della maggiore rappresentatività nei termini concettuali dianzi precisati.

Il S.A.B.I., pertanto, quale associazione sindacale aderente alla C.O.N.F.A.I.L., ben poteva pretendere la costituzione di R.S.A. ai sensi dell'art. 19, 1° comma, lett. a), dello Statuto.

Quanto, infine, alla prospettata questione di illegittimità del ciato art. 19, perché ritenuto dal Banco in contrasto con gli artt. 39 e 41 Cost. riproposta in appello negli stessi termini già esaminati n prime cure, la stessa si presentava manifestamente infondata per le argomentazioni già sviluppate dal primo giudice.

Avverso la suddetta sentenza il Banco di Napoli - Istituto di credito di diritto pubblico - ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il S.A.B.I., aderente alla C.O.N.F.A.I.L., ha resistito con controricorso.

Il Banco ricorrente ha prodotto memoria:

Motivi della decisione

Col primo motivo d'impugnazione, denunciando violazione ed errata applicazione dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, con riferimento agli artt. 2697 e segg. cod. civ., artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, pp., nn. 3 e 5 cod. proc. civ., il Banco ricorrente sostiene che il Tribunale di Napoli ha errato nel disattendere l'eccezione d'improponibilità e di inammissibilità dell'avversa domanda ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori, che sarebbe stata ritualmente sollevata da esso ricorrente e fondata sulla carenza di legittimazione ad agire del S.A.B.I. che certamente non possedeva il requisito richiesto dal cit. art. 28 di "organismo locale di associazione sindacale nazionale", non essendo un sindacato a base nazionale, ma, al massimo, a base provinciale.

Secondo il ricorrente, il Tribunale è incorso nel denunciato errore confondendo il motivo d'appello concernente, appunto, il difetto di legittimazione "ad causam" del S.A.B.I. ex art. 28 dello Statuto con il diverso motivo di censura in merito alla (non) applicabilità dell'art. 19 dello Statuto e considerando unitariamente ed inesattamente - il dato oggettivo del carattere "nazionale" dell'associazione sindacale con quello presuntivo della "rappresentatività" della confederazione.

Aggiunge il ricorrente che, per porsi al riparo da fondate censure in sede di legittimità, il Tribunale ha dato per accertato che il S.A.B.I. fosse operante in alcune provincie italiane, incorrendo, così, in un vistoso travisamento dei fatti, comportante un vizio decisivo di motivazione, in quanto dall'istruttoria era emerso inequivocabilmente che non esisteva un organismo sindacale nazionale S.A.B.I. e che la frettolosa adesione allo statuto C.O.N.F.A.I.L. aveva portato unicamente alla costituzione e all'operatività di un solo sindacato provinciale, e cioè di quello di Napoli, che, oltretutto, contava pochi iscritti; irrilevante essendo, peraltro, la circostanza che l'atto costitutivo e lo statuto del sindacato fossero stati sottoscritti a Milano.

Col secondo motivo, denunciando violazione ed errata applicazione dell'art. 19, primo comma, lett. a), della legge 20 maggio 1970, n. 300, con riferimento anche agli artt. 2697 e segg. cod. proc. civ., artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché sollevando questione di illegittimità costituzionale dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere che il S.A.B.I., in quanto aderente alla C.O.N.F.A.I.L., possedesse il requisito di associazione aderente a confederazione maggiormente rappresentativa sul piano nazionale ex art. 19, primo comma, lett. a), dello Statuto, giacché la C.O.N.F.A.I.L. non aveva, quale confederazione, tale carattere di rappresentatività, mentre il Tribunale non ha posto a fondamento della decisione assunta alcuna prova in merito alle asserzioni apoditticamente contenute nella motivazione della decisione impugnata.

Sul punto della maggiore rappresentatività, infine, il ricorrente insiste nella questione di illegittimità Costituzionale dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori per asserito contrasto con gli artt. 39 e 41 Cost., ribadendo le argomentazioni svolte in sede di merito a sostegno della dedotta questione incostituzionalità.

Il primo motivo del ricorso è infondato.

Il ricorrente Banco di Napoli insiste nelle argomentazioni di fatto che porterebbero - a suo avviso - ad escludere la legittimazione ad agire del S.A.B.I. perché non avere il requisito richiesto dall'art. 28 della legge n. 300 del 1970, non essendo un sindacato a base nazionale ma, al massimo, provinciale. L'assunto viene fondato sull'appartenenza di tutti gli iscritti al solo ambito aziendale del Banco di Napoli, ma questa circostanza, quand'anche fosse vera, non varrebbe a negare il carattere nazionale della suddetta associazione sindacale, come ritenuto dal Tribunale con un ragionamento immune da qualsiasi vizio logico e giuridico e frutto, peraltro, di una approfondita indagine di fatto, cosicché la censura, prima che infondata, si appalesa inammissibile.

Il Tribunale, alla stregua delle risultanze istruttorie, ha rilevato che il S.A.B.I., quale sindacato a carattere nazionale, venne costituito a Milano nel 1965, estendendosi poi su gran parte del territorio nazionale, e cioè nelle numerose provincie indicate in motivazione, per cui tramite il suo organismo locale di Napoli (anch'esso regolarmente costituito come dalla documentazione in atti) ben poteva agire ai sensi dell'art. 28 della citata legge per ottenere la repressione di un comportamento del Banco ritenuto antisindacale.

Nessuna confusione, peraltro, è da imputare al Tribunale sull'interpretazione del citato art. 28, il quale dispone che "su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse..." il giudice possa ordinare al datore di lavoro la cessazione del comportamento antisindacale. Infatti, come ritenuto dal giudice del merito, l'esperibilità dell'azione ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 non è affatto condizionata alla sussistenza di

un'associazione sindacale nazionale effettivamente rappresentativa, essendo sufficiente, ai fini della legittimazione ad agire, l'esistenza di un sindacato a carattere nazionale, ciò costituendo già sufficiente indizio di rappresentatività ai fini della legittimazione all'esperimento della suddetta azione.

Anche il secondo motivo del ricorso, con cui si deduce la violazione e l'errata applicazione dell'art. 19, primo comma, lett. a), della legge n. 300 del 1970, è infondato.

In sostanza, il Banco ricorrente sostiene che avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che il [REDACTED], in quanto aderente alla C.O.N.F.A.I.L., possedesse il requisito di associazione aderente a confederazione maggiormente rappresentatività sul piano nazionale ex citato art. 19, primo comma, lett. a). In realtà, il Tribunale ha anzitutto affermato, contestando la contraria opinione del Banco, che la citata norma non consentiva di ritenere che la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali fosse prerogativa di associazioni sindacali di primo grado effettivamente rappresentative, che confluissero, poi, in confederazioni maggiormente rappresentative, in quanto la maggiore rappresentatività era solo richiesta per le confederazioni (e, cioè, per le associazioni sindacali di secondo grado), e non anche per le associazioni sindacali di primo grado.

E, sul punto, il Banco ricorrente non muove argomentazioni ulteriori a sostegno della sua originaria tesi.

Esso, piuttosto, sostiene, nello stesso secondo motivo, che avrebbe errato il Tribunale a riconoscere alla C.O.N.F.A.I.L. il carattere della maggiore rappresentatività sul piano nazionale, e deduce, al riguardo, anche un vizio di motivazione.

Sennonché tale censura, involgendo apprezzamenti di merito del Tribunale, si appalesa anzitutto inammissibile ed è, in ogni caso, infondata. Infatti, il Tribunale ha adeguatamente e correttamente motivato il proprio convincimento facendo riferimento sia ad un atto ufficiale ed obiettivo, quale il D.M. 11 luglio 1978, emesso in attuazione dell'art. 2 della legge n. 902 del 1977, e sia a tutti gli altri elementi di prova offerti, attraverso i quali è pervenuto alla convinzione che la C.O.N.F.A.I.L. era presente nella quasi totalità dei comparti del pubblico impiego, copriva con la sua azione numerosi settori lavorativi ed aree territoriali ed era firmataria e destinataria di numerosi contratti collettivi e di vari accordi interconfederali; onde il S.A.B.I., quale sindacato aderente alla C.O.N.F.A.I.L.; e, cioè, ad una confederazione maggiormente rappresentativa sul piano nazionale, ben poteva pretendere la costituzione di una rappresentanza sindacale aziendale ai sensi dell'art. 19, primo comma, lett. a), della legge n. 300 del 1970.

Tale statuizione del Tribunale si presenta conforme all'orientamento di questa Corte secondo cui, al fine di riscontrare in una confederazione il carattere di maggiore rappresentatività, richiesto dalla citata norma, perché l'associazione ad essa aderente sia legittimata a costituire una rappresentanza sindacale aziendale nell'unità produttiva, non è decisiva la consistenza numerica del sindacato, ma assumono rilevanza sia l'equilibrata consistenza associativa in tutto l'arco della categoria che la confederazione è istituzionalmente deputata a tutelare, sia la significativa presenza territoriale, distribuita sul piano nazionale (e non localizzata soltanto in una determinata area geografica), sia l'attività di autotutela sindacale, consistente in particolare nella sottoscrizione di contratti collettivi, o anche nella mera adesione successiva a contratti stipulati da altre organizzazioni, sia infine - come mero elemento indiziario - l'emissione del decreto del Ministro del lavoro che accerti i requisiti di rappresentatività di cui all'art. 2 della legge 18 novembre 1977, n. 902 (Cass. civ., 1 marzo 1986, n. 1320).

Infine, è manifestazione infondata la rinnovata eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, lett. a), della legge n. 300 del 1970, se interpretata nel senso di doversi prescindere dalla maggiore rappresentatività dell'organizzazione sindacale nazionale di categoria aderente alla confederazione (e non soltanto della stessa confederazione), per asserito contrasto con gli artt. 39 e 41 Cost.

Quanto all'art. 39 Cost., il contrasto è individuato dal ricorrente nel fatto che tale articolo, all'ultimo comma, fa riferimento alla rappresentatività dell'organizzazione sindacale di categoria, mentre l'art. 19 della legge n. 300 del 1970, dando rilevo solo alla rappresentatività della confederazione, verrebbe in pratica a conferire potere anche ad organizzazioni sindacali prive di effettiva rappresentanza aziendale, ancorché aderenti a confederazioni nazionali maggiormente rappresentative.

Tale eccezione, però, trascura di considerare che il criterio di cui all'art. 39, ultimo comma, Cost. è posto soltanto con riferimento allo specifico potere considerato dalla norma, e cioè, alla stipula di contratti collettivi obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria.

Non resta preclusa, da tale disposizione (peraltro rimasta inattuata) la possibilità che altri poteri siano riconosciuti, diversi da quelli tutelati dalla norma costituzionale, alle organizzazioni sindacali di primo grado indipendentemente dall'accertamento del requisito della rappresentatività.

Egualmente infondata è l'eccezione con riferimento all'art. 41 Cost., considerato che gli eventuali limiti che all'iniziativa aziendale possono derivare dalla costituzione all'interno dell'azienda di rappresentanze sindacali aziendali non incidono direttamente sulla libertà di iniziativa economica e devono, in ogni caso, intendersi previsti dallo stesso sistema costituzionale come conseguenza derivante dalla coesistenza degli interessi protetti dall'art. 41 con la tutela della libertà di organizzazione sindacale garantita dall'art. 39.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Il ricorrente, in virtù della sua soccombenza, va condannato al pagamento in favore del resistente delle spese e degli onorari di questo giudizio di cassazione, come da liquidazione di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Lit. 31.000= oltre a Lit. 2.000.000 (duemilioni) per onorari.

Così deciso in Roma il 28 settembre 1990.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 LUGLIO 1991.

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati